

sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione dei contributi alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

MAECI contributi a org. Internazionali

1. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, le parole "a 1.600" sono sostituite con le seguenti: "a 5.000".

MAECI riduzione dei seggi all'estero per le elezioni europee

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Per l'anno 2019, il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il termine del 30 aprile 2019. Le somme giacenti, incluse quelle derivanti dai trasferimenti per le spese di pulizia, sono versate solo ove non sussistano contestazioni in atto. Entro il medesimo termine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al versamento **in-conto** all'entrata **del bilancio** dello Stato delle somme non utilizzate, per le quali non vi siano contestazioni in atto, giacenti sul conto corrente n. 53823530 presso la società Poste italiane spa. Quota parte delle somme ~~essi~~ versate alle entrate, pari complessivamente a **18 22,5** milioni di euro, rimane acquisita all'erario. Il mancato versamento delle somme di cui ai periodi precedenti entro il predetto termine comporta l'insorgere di responsabilità dirigenziale e obbligo di segnalazione alla Corte dei conti.

1-ter. Nelle more del versamento delle somme di cui al comma 1-bis all'entrata del bilancio, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili per l'anno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valere sulle disponibilità del fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo di **18 22,5** milioni di euro."

MIUR Somme giacenti presso le istituzioni scolastiche

1. I percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, con effetti dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva:

- a) non inferiore a 180 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
- b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
- c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fermi restando i contingenti orari di cui al comma 1, sono definite linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

3. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono assegnate alle scuole nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di ore di cui al comma 1.

4. Per l'anno scolastico 2018/2019, in relazione ai progetti già attivati dalle istituzioni scolastiche, si determina automaticamente, anche nei confronti di eventuali soggetti terzi coinvolti, una rimodulazione delle attività sulla base delle risorse finanziarie occorrenti e disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio in attuazione delle disposizioni normative di cui ai commi precedenti.

MIUR PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi dal 207 al 212 sono abrogati.

MIUR Abrogazione delle cattedre Natta

Art.

Revisione del sistema di reclutamento dei docenti scolastici (Modificazioni al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole «*percorso FIT*», ovunque compaiano, sono sostituite dalle seguenti: «*percorso annuale di formazione iniziale e prova*»;
- b) all'articolo 1, comma 2, le parole «*percorso formativo triennale*» sono sostituite dalle seguenti: «*percorso annuale di formazione iniziale e prova*»;
- c) con riferimento all'articolo 2: